

Sentenza: n. 405 del 12 dicembre 2008

Materia: caccia

Limiti violati: articoli 3, 10, 113, 117 primo e secondo comma, lettera s) della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20 (Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 207/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 “Legge-quadro sul prelievo in deroga”)

Esito: illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata

Estensore nota: Carla Paradiso

Con ricorso n. 45 del 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20 (Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 “Legge-quadro sul prelievo in deroga”) per violazione degli articoli 3, 10, 113, 117 primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il governo in primo luogo fa presente che la legge censurata è stata emanata in attuazione della legge regionale n. 2 del 2007, già oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte per contrasto con l’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE (Direttiva del consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), e che per la regola generale della illegittimità derivata dall’atto presupposto anche le nuove disposizioni sono in contrasto con la direttiva comunitaria citata. In ogni caso la legge impugnata, con la quale si autorizza il prelievo venatorio in deroga, sarebbe in contrasto con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna. Inoltre, sempre ad avviso del ricorrente, il meccanismo introdotto dalla Regione Lombardia per disciplinare le deroghe lederebbe gli articoli 3 e 113 della Costituzione, perché volto soltanto a sottrarre i provvedimenti di deroga adottati dalla Giunta regionale “al controllo giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali e all’azione cautelare degli interessati”.

La Corte ritiene fondata la questione nel merito e, in via preliminare, dichiara inammissibile l’intervento della Federazione delle Associazioni Venatorie per la Conservazione della Fauna Selvatica dell’UE - FACE - e la corrispondente Associazione in Italia, poiché, per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge “*esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa*”, fermo restando che i soggetti privi di tale potestà possono far valere le loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di

fronte ad altre istanze giurisdizionali o innanzi alla Corte costituzionale in via incidentale.

Sempre in via preliminare, la Corte dichiara che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa della Regione Lombardia in quanto la legge impugnata ha comunque già esplicato i suoi effetti.

La Corte, infine, dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate poiché in attuazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale della Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 già dichiarati incostituzionali. Infatti, la Consulta, con la sentenza n. 250 del 2008, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), con i quali veniva previsto l'esercizio del prelievo venatorio in deroga attraverso una legge-provvedimento. La Corte ha affermato che *“l'autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l'esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992”*; potere di annullamento espressamente previsto dall'articolo 19-bis della legge statale citata e *“finalizzato a garantire una uniforme e adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale”*.